



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Ordinanza del Sindaco n. 12 del 2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI DOZZA IN VIGORE DAL 7 AL 30 APRILE 2021, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze adottate ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- n. 5 del 26/02/2021 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Dozza con efficacia dal 26 febbraio all'11 marzo 2021;
- n. 6 dell'11/03/2021 con la quale, preso atto dell'intervenuto provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3.03.2021 di istituzione della "zona rossa" dell'area della Città Metropolitana di Bologna per il periodo dal 03/03 fino al 21/03/2021, l'efficacia della predetta ordinanza n.5/2021 è stata prorogata fino al 21 marzo 2021;
- n.11 del 22/03/2021 con la quale, vista l'ordinanza del Ministero della salute, 12/03/2021 con la quale - con decorrenza 15 marzo e per un periodo di 15 giorni- la Regione Emilia Romagna è stata collocata in "zona rossa", le misure di prevenzione della diffusione del contagio di cui all' ordinanza n.5 del 26/02/2021 venivano ulteriormente prorogate fino al 29 marzo 2021 e comunque fino a quando il Comune di Dozza rimarrà in area classificata "zona rossa";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute in data 26 marzo 2021 che colloca la Regione Emilia Romagna in "zona rossa" fino al 6 aprile 2021;

VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" che proroga, salvo quanto diversamente disposto dal Decreto stesso, le misure contenute nel [DPCM del 2 marzo 2021](#) (come integrato dal [Decreto-legge del 12 marzo 2021](#)) dal 7 al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, permangono diversi presupposti e condizioni che hanno portato all'adozione delle ordinanze sindacali sopra richiamate;

RAVVISATA la necessità di prorogare e/o rivedere alcune misure previste con le predette ordinanze sindacali fino al 30 aprile 2021, salvo diverse disposizioni;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

dal 7 al 30 aprile 2021, salvo diverse disposizioni

al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate misure:

1. sospensione di tutte le attività sportive e motorie svolte in presenza, sia all'aperto che al chiuso, presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per attività da svolgersi in presenza connesse ad eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, nonché ad allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui al presente paragrafo, con preventiva comunicazione di giorni e orari delle attività per consentire anche all'Azienda USL l'effettuazione di controlli sulla corretta applicazione dei protocolli sanitari adottati dalle rispettive federazioni;
2. sospensione dello svolgimento in presenza di:
 - a) attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti etc...), ludiche, ricreative, svolte sia indoor che outdoor, ad esclusione delle attività afferenti ai nidi, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado aperte;
 - b) attività dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazioni giovanili similari;
3. scuole di musica, scuole di lingua, corsi di formazione diversi possono svolgersi in presenza esclusivamente con la modalità individuale, fermo restando il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'emergenza sanitaria.
4. i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione. Sono garantiti il prestito e la restituzione in sede; è sospeso l'accesso libero agli scaffali ed ai posti lettura e studio;
5. divieto di utilizzo di strutture sportive (attrezzi fitness, piste/campi da gioco attrezzati) presenti all'interno di parchi e giardini pubblici, nonché di aree sportive a libera fruizione;
6. accesso alle aree sgambamento cani presenti a Dozza e Toscanella per un massimo di 3 persone in contemporaneità in ciascuna area, mantenendo il distanziamento interpersonale e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti in premessa citate.

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. l'inoltro di copia del presente provvedimento a:
 - Prefetto di Bologna;
 - Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile;



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

- Direttore Generale Azienda USL di Imola;
 - Stazione Carabinieri di Dozza;
 - Polizia Locale di Dozza;
 - CGAM - Corpo Guardie Ambientali Metropolitane;
3. di dare informazione del presente provvedimento ai referenti delle funzioni attivate del Centro Operativo Comunale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica e che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La forza pubblica e la Polizia Locale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza. La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 06/04/2021

Il Sindaco
Luca Albertazzi
(atto sottoscritto digitalmente)